DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

che modifica la decisione 2007/870/CE per quanto concerne l'approvazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica, con vaccino marcatore, dei suini nelle aziende in Romania

[notificata con il numero C(2008) 4360]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2008/682/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tali misure comprendono l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell'eradicazione di tale malattia. Tali misure comprendono anche la vaccinazione di emergenza dei suini nelle aziende.

(2) La decisione 2007/870/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008 [2], è stata adottata come una delle misure di lotta contro la peste suina classica in detto Stato membro. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2008.

(3) Uno dei piani approvati mediante detta decisione riguarda la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica, con un vaccino marcatore, dei suini nelle aziende. Dopo l'approvazione del piano, la disponibilità di tale vaccino è risultata limitata. La Romania ha di conseguenza modificato il piano per la vaccinazione di emergenza.

(4) Il piano modificato è stato presentato dalla Romania alla Commissione, per approvazione, in data 30 giugno 2008.

(5) Il piano modificato è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alla direttiva 2001/89/CE; va di conseguenza approvato.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 2007/870/CE, la data del «29 novembre 2007» è sostituita da quella del «30 giugno 2008».

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
[2] GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.